



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 41 DEL 21/07/2020

OGGETTO : PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 SUL TERRITORIO COMUNALE. OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FINO AL 31.07.2020 NELLE GIORNATE DI VENERDÌ, SABATO E DOMENICA DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 4:00.

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità

- il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- le ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020;

PRESO ATTO

- che il menzionato Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, comma 8 prevede che “È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
- che il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 all'art. 3, comma 2 prevede: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”;

PRESO ATTO, altresì, della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che “nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 61 dell'8 luglio 2020, prorogata con successiva ordinanza n. 62 del 15 luglio 2020, con la quale è stato stabilito:

- l'obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente dispositivi di protezione individuale cosiddetta mascherina in tutte le aree terminali ivi compresi banchine, moli e binari chiusa parentesi nonché all'ingresso a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagio;

- è stata demandata ai Sindaci dei comuni interessati, nella qualità di autorità sanitaria locale, l'adozione, in ogni caso con efficacia temporale non eccedente la durata dello stato di emergenza, delle disposizioni necessarie ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi o degli specchi d'acqua non oggetto di concessioni demaniali marittime, in modo da garantire il rispetto del necessario distanziamento e l'ordinato svolgimento delle operazioni di sbarco e dei relativi controlli;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Capri;

CONSIDERATO, che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri che, nonostante un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza, non consente di garantire la piena attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
- la presenza sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, che potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
- le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;

VISTA la nota del Funzionario Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Capri, del 20/07/2020, prot. n. 15938, dalla quale emerge che dai controlli posti in essere dalla Polizia Municipale sul territorio comunale “[...] il servizio svolto negli ultimi fine settimana, ha fatto rilevare che l'arrivo simultaneo di turisti provenienti dalla terra ferma non garantisce il distanziamento sociale previsto dalle norme contro la diffusione del virus Covid19 in vigore, in particolare sono evidenti situazioni di assembramenti in occasione degli imbarchi e degli sbarchi in località Marina Grande, sul molo denominato "Banchinella", su quello principale e nello spazio pubblico antistante la Funicolare.

Il fenomeno degli assembramenti si ripropone successivamente nei giorni del Venerdì e del Sabato nella Piazza Umberto I, dalle ore 18,00 alle ore 20,30 orario in cui si "consuma l'aperitivo" precena, dove oltre a tutti gli avventori che trovano posto a sedere nei Bar, vi è una moltitudine di persone che si intrattengono, occupando completamente la stessa piazza, non garantendo così la distanza sociale raccomandata e ordinata per combattere la diffusione del virus Covid19.

Seguendo negli orari della cosiddetta "Movida", tali atteggiamenti si sono notati anche nelle strade principali del centro storico fino a tardissima sera. [...]"

CONSIDERATO, altresì, che la maggior parte del territorio comunale di Capri ha percorrenza esclusivamente pedonale, essendo interdetto al traffico carrozzabile, ed il centro storico è costituito da stradine di ridotte dimensioni di larghezza che non garantiscono – specialmente in considerazione della sia pur moderata ripresa dell'attività turistica – il rispetto del distanziamento sociale per tutte le persone che, per qualsiasi ragione transitano contemporaneamente in tali stradine;

CONSIDERATO che è indispensabile assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19, disponendo l'utilizzo obbligatorio del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) in tutte le descritte situazioni di pericolo di contagio, dato che il contagio avviene attraverso piccolissime goccioline di saliva che emettiamo nel parlare, tossire, starnutire (goccioline di Flugge) e restano sospese nell'aria o contaminano oggetti e superfici con le quali vengono a contatto, e che il contagio avviene in maniera diretta attraverso l'inalazione di queste goccioline sospese nell'aria da parte di altri individui, oppure in via indiretta toccando le superfici contaminate e portando le mani agli occhi, al naso o alla bocca;

RILEVATO che l'utilizzo delle mascherine, in ogni caso:

- riduce drasticamente la propagazione di queste goccioline da parte di individui infetti (l'infezione si palesa dopo circa 10 giorni, durante i quali l'individuo apparentemente sano può diffondere l'infezione), di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici;
- riduce la quantità di virus immessi nell'aria e la contaminazione delle superfici, riducendo la carica virale di una probabile infezione;
- riduce la contagiosità per via aerea e la contaminazione di oggetti e superfici, riducendo anche la distanza interumana di propagazione del virus;

RITENUTO che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai trasporti via mare, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Capri;

ORDINA

1. Con decorrenza dalla data della presente ordinanza e **fino al 31 luglio 2020**, nei periodi di maggiore afflusso turistico e di maggiore utilizzo delle strade cittadine, e precisamente **nei**

giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18 alle ore 4, è fatto obbligo di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) a chiunque transiti sul territorio del Comune di Capri e frequenti le aree pubbliche e/o aperte al pubblico riportate nel seguente elenco

- Piazzetta Strina
- Via Roma (tratto da Piazzetta Strina fino a Piazza Umberto I),
- Piazza Diaz
- Piazza Umberto I
- Via Oratorio
- Piazzetta Ignazio Cerio
- Via Madre Serafina
- Via Longano
- Piazzetta Cesare Battisti
- Via Listrieri
- Via Gradoni Sopramonte
- Via Madonna delle Grazie
- Via Li Curti
- Via Parroco Roberto Canale
- Via le Botteghe
- Via Fuorlovado
- Vico San Tommaso
- Via Sella Orta
- Via Vittorio Emanuele
- Via Camerelle
- Via Ignazio Cerio
- Via Certosa
- Viale Giacomo Matteotti
- Via Federico Serena

2. alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Capri per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

Al Comando della Polizia Municipale

Al C.O.C. anche per l'informazione alla popolazione

Al Commissariato P.S. Capri

Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri

All'Ufficio circondariale marittimo
Alle compagnie marittime di navigazione
Alla Regione Campania
Alla Unità di crisi regionale
Alla Prefettura UTG di Napoli
Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

Capri, li 21/07/2020

Il Sindaco
Dott. Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente